

# Università degli Studi di Napoli Federico II

## Convenzione di tirocinio curriculare



TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

**CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA - COMITATO REGIONE CAMPANIA**,  
(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 9 5 1 7 8 4 6 0 6 3 0, con sede legale in  
Giugliano in Campania provincia Napoli Via Rione De Gasperi N° 59 CAP  
80014 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da  
Antonio Arzillo residente per la carica in <sup>(1)</sup> Giugliano in Campania Via  
13 Martiri n.20, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

**VISTO** il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998;

**VISTO** l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in

---

<sup>1</sup> Sede aziendale.

numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

## **Articolo 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.  
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal tutore universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

## **Articolo 3**

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

#### Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo **studente** è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d. compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

#### Articolo 5

Il **Soggetto Promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, **laddove necessaria e prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i tirocinanti sui **Fattori di rischio** connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI.

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL I in caso di Azienda/Ente o ALL II in caso di ONLUS/NO PROFIT, senza dipendenti;
- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;

- e. integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, se necessario, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.

In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

A rilasciare al tirocinante, ove, richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Si precisa, infine, che in caso di **soggetto pubblico** la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui agli allegati citati al punto a.

## Articolo 6

Il docente che richiede l'attivazione della convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- b. accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II a seconda che sia Ente/Azienda o ONLUS/NO PROFIT);
- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI.

## **Articolo 7**

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

## **Articolo 8**

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: [tirocini.studenti@pec.unina.it](mailto:tirocini.studenti@pec.unina.it), con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

## **Articolo 9**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016.

In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Il soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla

protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### Articolo 11

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.
3. **Per l'anno 2022, l'art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo.**

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Lì, 07/04/2022

Firma e Timbro Soggetto Promotore  
IL RETTORE  
Matteo Lorito

Firma e Timbro Soggetto Ospitante  
Il Rappresentante Legale

Centro Nazionale Sportivo Fiamma  
Comitato Regione Campania  
Via A. De Gasperi, 63  
80014 Giugliano in Campania (NA)  
C.F. 95178480630



# SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale:

**CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA - COMITATO REGIONE CAMPANIA**

Sede legale: Via Rione De Gasperi n° 59

CAP 80014 Città Giugliano in Campania Prov. Napoli Telefono 081.894.13.85 e 340.97.87.894

Email amministrativo @ cnsfiammacampania.it

PEC cnsfiammacampania @ pec.it

Altre sedi **TENUTA FONDO ITALIA, sita in Giugliano in Campania al Viale dei Pini Nord n.59, 80014, Napoli. CENTRO POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE, sito in Marianella Via Luigi Campagnone, 80100, Napoli. SACRARIO ARMATA SILENTE, Capua (CE), frazione Sant'Angelo in Formis, contrada Olivone snc. LIBRERIA MARE NERO, Via Rione de Gasperi n. 63, Giugliano in Campania, 80014, Napoli.**

**Recapito Corrispondenza:**

Viale dei Pini Nord n.59 CAP 80014 Città Giugliano in Campania (Na)

**Settore di attività:**

☐ Studi Professionali

☐ Imprese

☐ Pubblica Amministrazione

☐ Enti del terzo settore

☐ Enti senza scopo di lucro

☐ Altro **ENTE NO PROFIT**

Partita IVA 9 5 1 7 8 4 6 0 6 3 0

**Legale Rappresentante**

Cognome ARZILLO Nome ANTONIO

**Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II**

**Dott.ssa Ludovica Giancola**

Funzione Aziendale Responsabile Area Legale e Amministrativa

Telefono  Email amministrativo @ cnsfiammacampania.it

**Dimensione organico:**

(barrare la casella)

| N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato           | N° tirocinanti ospitati in contemporanea      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Da 1 a 5 unità               | <b>1</b>                                      |
| <input type="checkbox"/> Da 6 a 19 unità              | <b>2</b>                                      |
| <input type="checkbox"/> Maggiore o uguale a 20 unità | Fino ad un massimo del <b>10%</b> delle unità |

Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage.

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.**

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it); oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: [rp@unina.it](mailto:rp@unina.it); PEC: [rp@pec.unina.it](mailto:rp@pec.unina.it). Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: [tirocini.studenti@unina.it](mailto:tirocini.studenti@unina.it); PEC [tirocini.studenti@pec.unina.it](mailto:tirocini.studenti@pec.unina.it)

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

**TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE:** Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previste dall'art.49 del Regolamento UE 2016/679.

**Firma e Timbro  
per il Soggetto Ospitante**

**ALL. I**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA**  
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di \_\_\_\_\_ del **soggetto ospitante**,

**DICHIARA**

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett. b e art. 34, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett. a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08);
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10);
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 10/03/1998; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

**ALL. II**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**  
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ANTONIO ARZILLO

residente a GIUGLIANO IN CAMPANIA ( NA ) in via 13 MARTIRI n° 20

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di **responsabile No Profit**, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore

**DICHIARA**

☐ Di aver visionato lo stato dei luoghi nei quali è previsto lo svolgimento delle attività osservazionali in convenzione per i tirocinanti e che gli stessi presentano caratteristiche idonee, in materia di sicurezza, per accogliere tirocinanti universitari e/o per consentire lo svolgimento delle attività previste.

Data

07/04/2022

Firma

Responsabile No Profit

Centro Nazionale Sportivo Fiamma  
Comitato Regione Campania  
Via A. De Gasperi, 63  
80014 Giugliano in Campania (NA)  
C.F. 95178460630

